

## **C11806 - AIR BP ITALIA/AEREO RIFORNIMENTI TIRRENICA**

*Provvedimento n. 24043*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 novembre 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Rabitti Bedogni;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società AIR BP ITALIA S.p.A., pervenuta in data 17 ottobre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LE PARTI**

AIR BP ITALIA (di seguito, AIR BP) è una società che opera in Italia nella vendita di carburanti per aeromobili (Jet fuel e Avgas). Il suo capitale sociale è detenuto al 50% da BP ITALIA S.p.A. (di seguito, BP ITALIA), la quale svolge attività industriali e commerciali nel settore chimico, petrolchimico ed energetico, ed il restante 50% da ITALFIN S.r.l. (di seguito, ITALFIN), che è attiva nel mercato dei servizi finanziari, di consulenza e mediazione. Dalle informazioni fornite dalle parti risulta che nessuno dei due soci controlla né individualmente né congiuntamente AIR BP ITALIA.

Il fatturato realizzato in Italia da AIR BP nel 2011 è stato pari a 262,4 milioni di euro.

AEREO RIFORNIMENTI TIRRENICA – A.R.T. S.r.l. (di seguito, ART) è un'impresa comune paritetica precedentemente costituita da AIR BP e da ESSO ITALIANA S.r.l. (di seguito, ESSO).

La società era attiva, sulla base di concessioni allo stato scadute, nel mercato dello stoccaggio e messa a bordo di prodotti petroliferi (jet fuel e Avgas) presso l'Aeroporto Galileo Galilei di Pisa.

Il fatturato realizzato nel 2011 da ART è stato pari a 1,04 milioni di euro.

### **II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione in esame consiste:

- nell'acquisizione, da parte di AIR BP, della quota del capitale sociale di ART detenuta da ESSO. AIR BP, che allo stato detiene il 50% del capitale sociale di ART, verrà a detenere l'intero capitale sociale della stessa;

- nell'acquisizione del ramo d'azienda di ESSO dedicato all'esercizio delle attività di stoccaggio e messa a bordo di prodotti petroliferi per aeromobili presso l'Aeroporto di Pisa da parte di ART, che già lo conduceva in locazione.

Le suddette acquisizioni, essendo effettuate contestualmente ed essendo contrattualmente condizionate l'una all'altra, costituiscono un'unica operazione di concentrazione.

### **III. QUALIFICAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE**

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa e di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa, tuttavia, non rientra nell'ambito di applicazione della medesima legge, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, essendo il fatturato totale realizzato a livello nazionale nel 2011 dalle imprese interessate non superiore a 474 milioni di euro e quello dell'impresa di cui è prevista l'acquisizione non superiore a 47 milioni di euro.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non è soggetta ad obbligo di comunicazione preventiva;

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*